

PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI DIPARTIMENTO DELLA FUNZIONE PUBBLICA

COMUNICATO

Accordo relativo al personale del comparto delle regioni e delle autonomie locali su "integrazioni e modificazioni al contratto collettivo nazionale del lavoro quadro del 7 agosto 1998 per la costituzione delle rappresentanze sindacali unitarie per il personale dei comparti delle pubbliche amministrazioni e per la definizione del relativo regolamento elettorale".

(GU n. 292 del 15-12-1998 - Suppl. Ordinario n.204)

Agenzia per la rappresentanza
negoziale delle pubbliche amministrazioni

A seguito del parere favorevole espresso in data 15 settembre 1998 dal comitato di settore sul testo dell'accordo relativo al personale del comparto delle regioni e delle autonomie locali su "Integrazioni e modificazioni al contratto collettivo nazionale di lavoro quadro del 7 agosto 1998 per la costituzione delle rappresentanze sindacali unitarie per il personale dei comparti delle pubbliche amministrazioni e per la definizione del relativo regolamento elettorale", nonché della certificazione della Corte dei conti sull'attendibilità dei costi quantificati per il medesimo accordo e sulla loro compatibilità con gli strumenti di programmazione e di bilancio, il giorno 22 ottobre 1998, alle ore 10, ha avuto luogo l'incontro tra:

l'ARAN: nella persona del Presidente, prof. Carlo Dell'Aringa ed i rappresentanti delle seguenti organizzazioni e confederazioni sindacali:

Organizzazioni sindacali: CGIL/FP, FIST/CISL, UIL/EE.LL, DICCAP/CONFSAL-DIPARTIMENTO ENTI LOCALI, CAMERE DI COMMERCIO-POLIZIA MUNICIPALE.

Coordinamento sindacale autonomo: "Fiadel/Cisal, Fialp/Cisal, Cisas/Fisael, Confail-Unsiau, Confill Enti locali-Cusal, Usppi-Cuspel-Fasil-Fadel".

Federazione Nazionale EE.LL.: (ugl enti locali, CIL, Cildi-Fildi, Consal-Fednadel, SAL, Quadril, Sinpa, Ospol).

Confederazioni sindacali: CGIL, CISL, UIL, CONFSAL, CISAL, UGL.

Al termine della riunione le parti hanno sottoscritto l'allegato accordo nazionale relativo al personale dipendente del comparto delle regioni e delle autonomie locali.

COMPARTO DEL PERSONALE DELLE REGIONI E DELLE AUTONOMIE LOCALI

ACCORDO SU INTEGRAZIONI E MODIFICAZIONI AL CONTRATTO COLLETTIVO NAZIONALE DEL LAVORO QUADRO DEL 7 AGOSTO 1998 PER LA COSTITUZIONE DELLE RAPPRESENTANZE SINDACALI UNITARIE PER IL PERSONALE DEI COMPARTI DELLE PUBBLICHE AMMINISTRAZIONI E PER LA DEFINIZIONE DEL RELATIVO REGOLAMENTO ELETTORALE.

Premesso che in data 7 agosto 1998 è stato sottoscritto il CCNL quadro per la costituzione delle rappresentanze sindacali unitarie per il personale dei comparti delle pubbliche amministrazioni e per la definizione del relativo regolamento elettorale;

che con il citato CCNL si è attuato l'art. 47 del decreto legislativo 3 febbraio 1993 n. 29 e sue successive modificazioni, recante norme sulla elezione ed il funzionamento degli organismi di rappresentanza sindacale unitaria del personale;

considerato che l'art. 2 comma 5 lettere a), b), c), d), del suddetto CCNL consente di modificare o integrare con accordi di

comparto alcuni punti dello stesso;

che nel comparto regioni-enti locali la materia era già stata regolamentata con protocollo di intesa del 26 maggio 1994;

al fine di assicurare l'elezione generalizzata delle RSU, garantendo a tutti i dipendenti il diritto alla rappresentanza sindacale,

Si conviene:

Di integrare e modificare l'accordo quadro come di seguito:

1. Numero dei componenti:

Il numero dei componenti la RSU, è pari a:

a) negli enti fino a 15 dipendenti 1 unità;

negli enti da 16 a 200 dipendenti 3 unità.

Tale ultimo numero, in presenza di articolazioni in più uffici aventi funzioni operative diversificate e di rilevante presenza di professionalità diversificate o altamente qualificate, è elevato ed articolato nel modo seguente:

negli enti da 16 a 60 dipendenti a 4 unità;

negli enti da 61 a 100 dipendenti a 5 unità;

negli enti da 101 a 150 dipendenti a 7 unità;

negli enti da 151 a 200 dipendenti a 9 unità;

b) tre componenti ogni 300 o frazione di 300 dipendenti, negli enti che occupano un numero di dipendenti superiore a 200 e fino a 3.000 in aggiunta al numero di cui alla precedente lettera a), calcolati sul numero di dipendenti eccedente i 200;

c) tre componenti ogni 500 dipendenti o frazione di 500 dipendenti negli enti di maggiore dimensione, in aggiunta al numero di cui alla precedente lettera b), calcolati sul numero di dipendenti eccedente i 3.000.

2. Calendario delle votazioni:

Per le regioni e per gli altri enti del comparto con più di 4000 dipendenti, le votazioni hanno inizio alle ore 12 del 23 novembre 1998 e terminano il 25 novembre 1998, fermo rimanendo, agli effetti del servizio prestato, quanto previsto dall'art. 7, comma 3, parte II del CCNL quadro.

Dichiarazione a verbale n. 1.

Il coordinamento sindacale autonomo, dopo l'esame dell'ipotesi di preintesa su integrazioni e modificazioni al CCNL quadro per le RSU, esprime ampia riserva sulla mancata previsione di specifici collegi elettorali di cui all'art. 2, comma 5, lettera c) dell'accordo collettivo quadro in materia sottoscritto in data 7 agosto 1998.

Tale riserva si giustifica maggiormente per il fatto che il numero dei componenti delle RSU è stato incrementato anche allo scopo di garantire la rappresentanza delle elevate professionalità indicate all'art. 1 comma 3 del D. Lgs. n. 396/1997.

Dichiarazione a verbale n. 2.

Il DICCAP/CONFISAL esprime la propria ferma contestazione contro l'istituzionalizzazione delle RSU finalizzata alla sterilizzazione delle RSA, riservandosi ogni iniziativa di contrasto di un siffatto ruolo delle RSU ed in particolare ogni impugnativa nelle competenti sedi delle norme del decreto del Presidente della Repubblica 396/1997 che, prive dell'occorrente legittimazione di una delega legislativa conforme alle regole della Costituzione, assegnano alla contrattazione anche il potere di "disciplinare le modalità con le quali la RSU esercita in via esclusiva i diritti di informazione e di partecipazione riconosciuti alle RSA.

Dichiarazione a verbale n. 3.

Il DICCAP/CONFISAL esprime la propria ferma contrarietà all'allargamento dei componenti delle RSU motivato dalla presenza del

personale tecnico in carenza di garanzie certe che i posti aggiunti vengano poi riservati a tale personale.

Dichiarazione a verbale

La firma del protocollo d'intesa per la definizione delle RSU non implica l'accettazione dei contenuti ne' puo' precludere alla scrivente alcuna possibilita' di ricorrere agli organi competenti per la tutela delle proprie prerogative.

Si contesta nello specifico la mancanza totale di chiarezza rispetto ad un delicato momento di misurazione della rappresentativita'.

Infatti:

non esistono norme certe per la individuazione delle effettive consistenze numeriche dei lavoratori;

non e' individuabile la sicura consistenza del numero dei componenti la RSU, resa ancora piu' caotica da un allargamento non concordato con le varie amministrazioni e lasciato al libero arbitrio dei singoli soggetti sindacali;

per le ragioni esposte al punto precedente risulta impossibile formare le proprie liste (maggiorazione di 1/3 della consistenza della RSU);

vi e' totale mancanza di norme certe e di indicazioni sulle incompatibilita', specificatamente per i comuni al di sotto dei 15 dipendenti (cosa, questa, che di fatto esclude una seria misurazione della rappresentativita');

la totale mancanza di mappature generali non consente, in assenza di lavoratori associati, la presentazione delle proprie liste ad opera di lavoratori simpatizzanti.

Roma, 21 ottobre 1998